



# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

## PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE<sup>1</sup>

### **1. Finalità del Piano Generale di Censimento (PGC)**

Il Censimento permanente delle imprese è organizzato secondo le prescrizioni contenute nel presente Piano Generale di Censimento.

Il Censimento permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) n. 696/1993 del Consiglio del 15 marzo 1993, così come modificato dal Regolamento (CE) 1137/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, e dai relativi Regolamenti attuativi (CE) nn. 192/2009 e 1097/2010, nonché nel Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008.

Il Censimento trova la sua fonte, a livello nazionale, nell'art.1, commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n 205, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed è inserito nel Programma statistico nazionale (PSN) codice IST-02623.

In base all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cit., l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento e altri atti di istruzione.

Il PGC potrà essere aggiornato per esigenze metodologiche e/o organizzative.

La periodicità della rilevazione è triennale.

### **2. Aspetti generali del censimento**

#### *2.1 Obiettivi e strategia del censimento permanente*

Il Censimento permanente delle imprese viene effettuato allo scopo di:

- ✓ fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema economico a livello di grande dettaglio territoriale;
- ✓ approfondire la conoscenza di specifici aspetti del sistema produttivo producendo insiemi informativi mirati a differenti sottopopolazioni di imprese e a specifici domini di analisi;
- ✓ consentire l'ampliamento, l'aggiornamento ed il miglioramento della qualità dei registri statistici delle imprese, realizzati dall'Istat mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa;
- ✓ favorire l'innovazione delle modalità di rilevazione e di interscambio di informazioni statistiche tra il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e il sistema delle imprese.

---

<sup>1</sup> Testo approvato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 17 maggio 2019 con deliberazione n. CDLXXVII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 7 marzo 2019.



# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

## PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

Per raggiungere i predetti obiettivi, il censimento deve raccogliere informazioni e dati riferiti alle unità di rilevazione, adottando definizioni e classificazioni armonizzate, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti indicati al paragrafo 1, nonché le definizioni, nomenclature e classificazioni stabilite da:

- Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità<sup>2</sup>;
- Classificazione internazionale tipo delle professioni;<sup>3</sup>
- Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)<sup>4</sup>;
- Classificazione delle attività economiche ATECO 2007<sup>5</sup>- (NACE rev. 2);
- Classificazioni delle forme giuridiche delle unità legali<sup>6</sup>.

La strategia del censimento si basa sull'integrazione di dati contenuti nei registri statistici che compongono il sistema integrato dei registri (SIR) e dei dati raccolti attraverso un'apposita rilevazione statistica multiscopo qualitativa sulle imprese (si veda par. 2.3) con l'obiettivo di ridurre i costi e contenere il disturbo statistico presso le imprese.

La periodicità della rilevazione multiscopo qualitativa è triennale. In aggiunta a questa rilevazione è prevista una ulteriore rilevazione di tipo prevalentemente quantitativo sulla struttura della produzione e dei costi in corso di formalizzazione nel PSN 2020-2022 che sarà realizzata entro il 2022, da ripetersi successivamente con una frequenza non inferiore ai cinque anni. La progettazione e conduzione di questa rilevazione terrà conto della disponibilità e della qualità dei dati inclusi nelle fonti amministrative e fiscali disponibili al momento del lancio della rilevazione.

Al fine di ridurre la componente di errore delle stime e consentire una maggiore disponibilità di informazioni longitudinali, la strategia del censimento prevede che le imprese di medio/piccole dimensioni possano partecipare a più occasioni di rilevazione.

---

<sup>2</sup> Regolamento del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità. Pubblicato nella G.U.C.E. 30 novembre 1996, n. L 310.

<sup>3</sup> Racc. 29-10-2009 n. 2009/824/CE Raccomandazione della Commissione sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (Testo rilevante ai fini del SEE) Pubblicata nella G.U.U.E. 10 novembre 2009, n. L 292.

<sup>4</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2003, n. L 154.

<sup>5</sup> Istat (2009), *Classificazione delle attività economiche (Ateco) 2007*, Metodi e Norme, n. 40/2009.

<sup>6</sup> Istat (2006), *Classificazioni delle forme giuridiche delle unità legali*, Metodi e Norme, D. 26/2005.



# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

## PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

### 2.2 Campo di osservazione e unità di rilevazione

Il campo di osservazione del censimento permanente è costituito dalle imprese appartenenti a tutti i settori della classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2, fatta eccezione per le imprese che svolgono le attività economiche elencate nel prospetto seguente:

Descrizione dell'attività	Codice NACE rev. 2
Coltivazione di colture agricole non permanenti	01.1
Coltivazione di colture permanenti	01.2
Riproduzione delle piante	01.3
Allevamento di animali	01.4
Attività mista (coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali)	01.5
Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali	01.6
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	O
Attività di organizzazioni associative	94
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	T
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	U

L'unità di rilevazione del censimento è l'impresa definita come "unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici". Tra le imprese sono comprese, anche se costituite in forma artigiana: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le stabili organizzazioni, le società cooperative (ad esclusione delle cooperative sociali), i consorzi di diritto privato, gli Enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

### 2.3 Metodi e tecniche della rilevazione

La rilevazione multiscopo sulle imprese prevede l'acquisizione dei dati per via telematica. L'impresa attraverso le credenziali che le saranno fornite dall'Istat potrà compilare autonomamente il questionario elettronico accessibile via web, tramite portale Istat.



# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

## PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

Le operazioni censuarie saranno gestite e monitorate con l'ausilio di un sistema di gestione della rilevazione predisposto dall'Istat.

La data di riferimento per i dati raccolti dalla rilevazione campionaria multiscopo sulle imprese è fissata al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di rilevazione, se non diversamente specificato nel questionario.

L'Istat definisce le modalità di contatto delle unità rispondenti e provvede all'invio delle lettere informative alle unità di rilevazione selezionate nel campione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o via postale, ove necessario.

L'Istat, inoltre, garantisce la gestione della comunicazione integrata nei confronti delle unità di rilevazione, direttamente o mediante servizi di Contact Center, per via telefonica o per mezzo di posta elettronica, in entrata, per l'assistenza ai rispondenti per l'accesso e la navigazione nei sistemi di acquisizione dei dati e supporto per la compilazione del questionario, in uscita, per l'attività di promemoria verso le imprese non rispondenti.

Sono altresì previste azioni mirate per il recupero delle mancate risposte al fine di acquisire i questionari che non siano stati restituiti dalle unità di rilevazione.

Ulteriori aspetti tecnici e organizzativi delle rilevazioni censuarie potranno essere definiti dall'Istat mediante apposite istruzioni alle unità di rilevazione.

### **3. Organizzazione della rete di rilevazione**

La rete di rilevazione è costituita dall'Istat a due livelli territoriali. Non è previsto il ricorso a rilevatori.

#### A livello nazionale

- **Istat** definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione multiscopo sulle imprese, sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio, intraprende le azioni necessarie per il recupero delle mancate risposte totali, adotta i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati, sia quelli di fonte amministrativa sia quelli raccolti mediante rilevazione diretta, mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione, valida i dati raccolti, stima gli aggregati statistici d'interesse e cura la diffusione dei risultati. L'Istat definisce altresì i contenuti informativi, predispone il materiale censuario, predispone gli strumenti informatici da utilizzare per la raccolta dei dati e la gestione dei contatti con le unità di rilevazione, inclusi gli strumenti di "trouble ticket management" per la risoluzione ottimizzata dei quesiti posti dalle unità di rilevazione, provvede alla comunicazione nei



# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

## PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

confronti delle unità di rilevazione e più in generale alla pubblicità attraverso una campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolta alle imprese residenti in Italia, assicura il rispetto del segreto statistico ai sensi dell'art. 9 dlgs. 322/1989 e la tutela della riservatezza delle informazioni personali acquisite presso i rispondenti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e d.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Cura l'attività di formazione dei Responsabili Istat Territoriali (RIT) e degli operatori del Contact Center e coordina la procedura di gestione delle sanzioni alle unità non rispondenti.

### A livello regionale

- l'attività di supporto alla rilevazione è svolta a livello locale dagli Uffici territoriali (UUTT) Istat attraverso i Responsabili Istat Territoriali (RIT). In particolare, ad essi competono le attività di supporto ai rispondenti per la compilazione del questionario, monitoraggio dell'andamento della rilevazione nei territori di competenza, ed eventuale intervento nei casi di criticità.
- Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i compiti e le funzioni degli UUTT sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali secondo quanto stabilito dalle apposite intese con Istat di cui agli allegati 1 e 2.

### **4. Obbligo di risposta e sanzioni**

#### *4.1 Obbligo di fornitura delle basi dati e di altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie*

Il Censimento permanente delle imprese si basa sull'integrazione dei registri con dati da fonti amministrative e i dati derivanti dalle specifiche rilevazioni campionarie. Ai fini dell'integrazione dei dati per lo svolgimento dei censimenti, l'Istat indica annualmente le basi dati, di cui al comma 228 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale (PSN), che gli enti e gli organismi titolari devono fornire all'Istituto per la realizzazione del Censimento permanente.

La mancata fornitura delle suddette basi dati costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i., così come previsto dal comma 229 della legge n. 205/2017.



# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

## PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

### *4.2 Obbligo di risposta per le unità rispondenti*

Il Censimento permanente delle imprese rientra tra le rilevazioni di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica previste dal Programma statistico nazionale 2017-2019 (IST 02623), adottato con DPR 31.01.2018, per le quali è previsto l'obbligo per le unità rispondenti di fornire i dati richiesti e l'applicazione della relativa sanzione in caso di violazione del suddetto obbligo.

Per la previsione dell'obbligo di risposta e della relativa sanzione relativamente alle annualità della rilevazione successive alla prima, sarà necessario fare riferimento al PSN vigente al momento della raccolta dei dati.

Le unità di rilevazione tenute all'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322 e s.m.i. sono quelle individuate dal presente Piano, nel paragrafo 2.2.

L'obbligo di risposta consiste nella compilazione e trasmissione via web, in modo completo e veritiero, dei questionari predisposti dall'Istat.

### **5. Trattamento dei dati e privacy**

I dati raccolti in occasione del Censimento permanente sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e s.m.i.. Le operazioni che richiedano il trattamento di dati personali avverranno nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679/2016, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018 recante Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat, il quale, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003 - inserito dal decreto legislativo n. 101/2018 -, ha attribuito al Direttore centrale per le statistiche economiche e al Direttore centrale per la raccolta dati specifici compiti e funzioni al fine di mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati connessi alla realizzazione del Censimento



# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

## PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE

permanente è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., sulla base delle istruzioni impartite dal titolare.

### **6. Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento**

La diffusione dei dati sarà eseguita dall'Istat utilizzando in prevalenza strumenti informatici (data warehouse) e riservando alla pubblicazione su supporto cartaceo solo approfondimenti su argomenti tematici.

I contenuti informativi, i tempi e le procedure di rilascio dei dati saranno specificate nel Piano di diffusione dei dati predisposto dall'Istat.

I risultati del Censimento potranno essere diffusi dall' Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, secondo quanto disposto dall'articolo I, comma 232, lett. c) della Legge n. 205/2017 cit.

La comunicazione dei dati censuari sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.